

Newsletter



Area tematica salute e sicurezza

PERIODICO DI INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, COMMENTO

Notizie di rilievo

- La salute e la sicurezza torna nelle competenze dello stato ;
- Pubblicata la versione aggiornata a settembre 2015 del D.lgs 81/2008 ;
- Approfondire il rischio rapina . Un supporto per i Rls;
- Le pressioni commerciali: Azioni positive in Intesasanpaolo;
- Il nuovo Ispettorato Nazionale con il D.L. 149/2015;
- Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato;
- Prendere seriamente la salute mentale nei luoghi di lavoro ;
- Ratificate le convenzioni ILO 155 e 187 sulla sicurezza sul lavoro .

Sentenze

- Giurisprudenza Civile e Penale sulla tutela delle condizioni di lavoro.

NEWSLETTER

NUMERO 10

Novembre 2015

La stesura di questo numero è a cura dell' Area Tematica Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro della Uilca Nazionale con la collaborazione di :

Luciano David

Antonio Papa

LA SALUTE E SICUREZZA TORNA NELLE COMPETENZE DELLO STATO

Al Senato della Repubblica in data 9 ottobre si è affrontata la **revisione del Titolo V della parte II della Costituzione**. La modifica di legge costituzionale dovrà essere approvata con doppia lettura tra Camera e Senato. Quella in corso al Senato è la terza lettura che, ad approvazione avvenuta, tornerà alla Camera dei Deputati per la lettura definitiva (e qualora vengano apportate modifiche dovrà ritornare al Senato). Nella seduta dell'8 ottobre il Senato ha approvato il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione "Relazione tra la potestà legislativa statale e regionale". Si tratta dell'articolo che ha introdotto le "materie di legislazione concorrente", tra Stato e Regioni, tra cui la "tutela e sicurezza del lavoro" che ha creato tanta confusione, nella delicata e seria materia della salute e sicurezza sul lavoro .



LA SALUTE E SICUREZZA TORNA NELLE COMPETENZE DELLO STATO

Si ricorda che in prima lettura al Senato l'8 agosto 2015 e alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2015 il paragrafo della "legislazione concorrente" è stato definitivamente abolito. Senato e Camera hanno riscritto e modificato l'art. 117 della Costituzione definendo che **lo Stato ha legislazione esclusiva in determinate materie**. Nella fattispecie il Senato ha introdotto la lettera m) "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro". Questa formulazione è stata modificata dalla Camera dei Deputati che ha aggiunto le **"politiche sociali"** e contestualmente ha tolto **"la tutela e sicurezza sul lavoro"**. Si tratta però solo di uno spostamento in quanto, alla successiva lettera o) la Camera ha aggiunto al testo del Senato **"la tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"**. Riassumendo e semplificando o nella lettera m) o nella o) la sicurezza sul lavoro torna allo Stato e viene tolta, una volta per tutte, quella astrusa e deleteria formulazione della " legislazione concorrente". Con la seduta del 8 ottobre e l'approvazione di diverse modifiche al **Titolo V della parte II della Costituzione** (non solo modifiche all'articolo 117, ma ad esempio anche all'articolo 116 e 119), riguardo alla legislazione in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" **si è fatto dunque un bel passo avanti**. Adesso il provvedimento tornerà alla Camera dei Deputati per la quarta e, ultima lettura definitiva che, dopo il referendum consultivo previsto dal Governo, cambierà l' art. 117 della Costituzione aprendo un nuovo capitolo per la salute e sicurezza sul lavoro.



PUBBLICATA LA VERSIONE AGGIORNATA A SETTEMBRE 2015 DEL D.LGS 81/08

Segnaliamo che Il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive nella versione Settembre 2015 reperibile all'indirizzo : <http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Settembre%202015.pdf> riporta le seguenti novità:

- Corretto l'importo massimo previsto per l'ammenda all'art. 284 comma 1;
- Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all'interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
- Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
- Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
- Abrogazione del comma 5 dell'art. 3, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
- Modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
- Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10

dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. SETTEMBRE 2015

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUL SITO WWW.LAVORO.GOV.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPERATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

PUBLIC DOMAIN
QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO DTL VERONA GAMATO@LAVORO.GOV.IT
DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE DTL PAVIA FOIORE@LAVORO.GOV.IT

APPROFONDIRE IL RISCHIO RAPINA : UN SUPPORTO PER I RLS

Il rischio rappresentativo più significativo nell'ambito del settore bancario è il rischio rapina. Si tratta di un rischio complesso che non riguarda solo l'aspetto patrimoniale delle banche, ma che deve essere incentrato proprio dal punto di vista della salute e sicurezza del lavoratore non solo dal punto di vista fisico". Il sistema bancario ha incluso "effettivamente il rischio rapina dal 2010 data in cui tale rischio è stato definito specifico del settore bancario e non più come un qualcosa che derivasse da una casualità non direttamente imputabile all'attività svolta dal lavoratore come avveniva prima, considerazione superata vista la stretta connessione fra l'attività che presuppone il maneggiare contante e chi la esegue" ma come rischio specifico. Questo fatto è anche derivato da una "sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha condannato l'Italia" per non aver recepito correttamente "le prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro disciplinando solo i rischi direttamente afferenti all'ambiente di lavoro e non tutti i rischi oggettivamente presenti. Infatti il rischio rapina viene riconosciuto specificatamente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e deve essere valutato nel documento di valutazione dei rischi (art. 28 del Testo Unico D.Lgs81/08) e le relative misure di contrasto del fenomeno sono contenute nei Protocolli d'Intesa per la prevenzione della criminalità in banca". Le ASL, attraverso il Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Interregionale PISLL sulla Sicurezza dei Lavoratori delle banche (Coordinamento Commissione Salute), convocarono a Firenze il 21 maggio 2009 tutte le Organizzazioni Sindacali e l'ABI al fine di avviare un confronto che porti alla stipula di un documento condiviso dalle parti che intervenisse sul "rischio rapina" dettando linee opportune. L'incontro, a cui parteciparono tutte le parti convocate, risultò essere costruttivo e gettò le basi per la stesura di un importante documento le "Linee d'indirizzo per la

sicurezza dei lavoratori" che le ASL le organizzazioni Sindacali ed ABI in un ulteriore incontro svoltosi in data 1 ottobre 2009 approfondirono e che portarono in data 17/03/2010 alla redazione delle **"Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine"**. Tale documento, predisposto e condiviso dal gruppo tecnico interregionale della prevenzione, igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è il frutto di un costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e con Associazione Bancaria Italiana e contiene indicazioni per l'azione di prevenzione, assistenza, vigilanza e controllo dei competenti servizi delle ASL. Ricordiamo ai Rls che il suddetto documento è reperibile al link:

<http://www.uilca.it/sub0/genfile.php?id=3812&ids=8>

Inoltre l'Area tematica Salute e Sicurezza sul Lavoro della Uilca segnala ai Rls il link dove reperire gratuitamente il dossier **"Il rischio rapina: un'evoluzione nella valutazione dei rischi"**, pubblicato nel mese di maggio 2015 dalla associazione Ambiente e Lavoro:

http://www.amblav.it/download/Rivista_39.pdf



NUOVO ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO COSI' COME DEFINITO DAL D.L 149/2015

Il Consiglio dei ministri del 4 settembre 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha **approvato, in esame definitivo**, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il decreto legislativo è teso alla **razionalizzazione** e alla **semplificazione** dell'attività ispettiva e alla istituzione dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, che viene identificato come soggetto di diritto pubblico, con autonomia di bilancio e "autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. La principale funzione dell'Ispettorato risiederà nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della **vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria**. L'Ispettorato deve pertanto definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate avranno l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata. Tutti gli ispettori, anche quelli di Inps e Inail, dovrebbero confluire nel nuovo ente pubblico che fin da subito si appresta a esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale la «vigilanza in materia di lavoro, contribuzione a assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Non si può a priori essere contrari alle azioni tese al miglioramento dell'attività ispettiva, ma non possiamo dimenticare che la precedente esperienza del sistema burocratico centralizzato di vigilanza

e ispezione in materia di sicurezza sul lavoro, posto in capo al Ministero del Lavoro è stata un'esperienza fallimentare già ampiamente sperimentata negli anni '60 e '70. Questo progetto governativo sarà portato a compimento con l'entrata in vigore, nel 2016, della riforma del Titolo Quinto della Costituzione e riporterà allo Stato centrale la competenza esclusiva in materia di salute e sicurezza. Occorre vigilare per evitare che questa operazione si trasformi in uno "smontaggio" del sistema decentrato di tutele dei lavoratori e delle lavoratrici mediante la costruzione di un sistema "semplificato" fuori dal controllo sociale da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici.



PRESSIONI COMMERCIALI: AZIONI POSITIVE IN INTESASANPAOLO

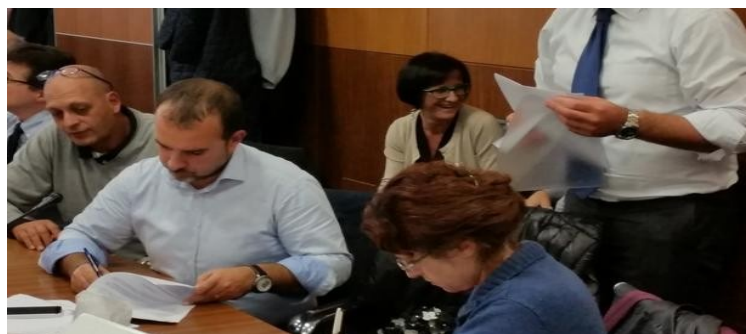
Lo scorso 7 ottobre a Milano è stato siglato fra Intesa-sanpaolo e la delegazione di gruppo delle Organizzazioni Sindacali un importante accordo sulle politiche commerciali ed il clima aziendale in linea con l'obiettivo di migliorare da un lato il benessere e le condizioni lavorative e dall'altro la produttività aziendale e la soddisfazione dei bisogni del cliente. Le parti hanno condiviso di favorire e ricercare i comportamenti tesi a migliorare il clima aziendale, lo spirito di collaborazione e cooperazione fra i colleghi nel rispetto dei principi etici, della professionalità, della privacy e della dignità professionale e non da ultimo delle normative vigenti. Nell'accordo quindi sono state individuate azioni e comportamenti atti a realizzare tali obiettivi.

Azioni Positive Comportamenti

“Viene ribadita la necessità di rispettare le norme deontologiche, i principi etici, la professionalità e la dignità del personale, confermando l'importanza della formazione, dell'informazione e della sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che ricoprono posizioni di responsabilità in merito alle forme e ai modi con cui devono essere svolte le azioni di indirizzo, incluse quelle commerciali. Gli obiettivi, che devono essere comunicati in modo chiaro e tempestivo, sono definiti anche tenendo conto degli aspetti qualitativi relativi alla soddisfazione della clientela, al suo mantenimento e sviluppo e in considerazione delle peculiarità del mercato e della territorialità delle unità operative. Le attività di pianificazione, indirizzo e allineamento, finalizzate al complessivo raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, devono essere trasmesse ai diversi livelli nel rispetto delle linee gerarchiche e funzionali, delle regole aziendali e della corretta modalità di relazione interpersonale. Il perseguimento del budget e degli obiettivi assegnati dovrà avvenire valorizzando la collaborazione tra col-

legghi e il consolidamento dello spirito di squadra, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stessi in una logica di gruppo e di miglioramento della qualità del rapporto con la clientela interna/esterna. L'impegno dell'Azienda è volto ad assicurare il controllo e le condizioni di effettiva applicabilità delle indicazioni rivolte ai dipendenti in ordine ai comportamenti da seguire nella relazione con i colleghi e la clientela, nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto applicabili. Inoltre si adopererà per garantire la più ampia diffusione della normativa, con regole chiare ed esaurienti anche sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela e per quel che attiene la valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della propensione al rischio del cliente, curando la formazione e il costante aggiornamento in materia.”

A sostegno di tali comportamenti nel testo viene indicato come utilizzare i dati raccolti (reportistica) e la centralità della formazione. Inoltre è stato concordato anche un percorso per segnalare tutti quei comportamenti non in linea e non coerenti con i principi fondanti dell'intesa. Riteniamo che l'accordo e le iniziative che ne seguiranno grazie al costante monitoraggio che verrà effettuato dalle Organizzazioni Sindacali determinerà un sensibile miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere aziendale per tutti i lavoratori e lavoratrici del gruppo. I Rls e i colleghi iscritti potranno trovare il testo integrale dell'accordo all'indirizzo : <http://www.uilcais.it/accordi/accordi-di-gruppo/finish/75-accordi-gruppo/863-clima-aziendale-e-pressure-commerciali.html>



INSIEME PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

Si è svolto a Roma l'evento di chiusura della campagna (per l'edizione italiana 2014- 2015) "Ambienti di lavoro sani e sicuri". L'evento che si è focalizzato sulle "Buone Pratiche", è stato promosso da Eu-Osha e col coordinamento dell'Inail in qualità di focal point. Le imprese che hanno partecipato al concorso "Premio europeo per le buone pratiche" sono state le protagoniste dell'evento di chiusura della campagna nazionale 2014-2015 **"Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato"**, il 29 ottobre 2015, a Roma, presso Villa Malta. Ad aprire i lavori sono stati Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione Inail e manager Focal point Italia Eu-Osha, e Paolo Onelli, responsabile della direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro e relazioni industriali del ministero del Lavoro. Con questo evento vengono messe a disposizione un patrimonio di buone pratiche di essenziale riferimento per tutti quanti vogliono affrontare la gestione dello stress lavoro correlato". Le buone pratiche sono state illustrate nel corso di quattro sessioni moderate, rispettivamente, da Fabiola Leuzzi, di Confindustria, da **Marco Lupi, della Uil – in rappresentanza anche di Cisl e Cgil** –, da Fulvio D'Orsi, del Coordinamento tecnico interregiona-

le, e da Paolo Rossi, per il ministero della Salute. L'area tematica Salute e sicurezza della Uilca sottolinea come lo stress attualmente rappresenti in Europa la seconda causa più frequente dei problemi di salute lavoro-correlati (si stima che lo stress lavoro correlato sia il motivo all'origine di più della metà dei giorni di assenza a lavoro per malattia). La dimensione della sostenibilità e del benessere lungo tutto l'arco della vita lavorativa, sarà al centro della prossima campagna biennale Eu-Osha, che si svilupperà a partire dalla prossima primavera 2016 e per tutto il 2017.



Insieme per la
prevenzione e la
gestione dello
stress lavoro
correlato



SETTIMANA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il 25% dei cittadini dell'UE avrà dei problemi di salute mentale nel corso della loro vita, come risultato di una cattiva progettazione dell'organizzazione del lavoro e per gli eccessivi carichi di lavoro, secondo le stime dell'Unione europea. Le malattie cardiovascolari, i disturbi muscoloscheletrici, i problemi dermatologici, i suicidi, i problemi di relazione con i colleghi (così come con la famiglia e gli amici), e un aumento del rischio di violenza sono tutte potenziali conseguenze dei problemi di salute mentale. A loro volta le prestazioni dei dipendenti e la produttività, i tassi di assenza per malattia, l'assenteismo, gli infortuni sul lavoro ed il turnover del personale soffrono a causa di questi problemi. La settimana dal 19 al 23 ottobre è stata la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ed ha avuto l'obiettivo di affrontare questi rischi legati al lavoro, concentrandosi quest'anno sulla sensibilizzazione di gestione dello stress e rischi psicosociali sul lavoro. I "Problemi di salute mentale a causa del lavoro sono più comuni di quanto si pensi, e sarebbero del tutto evitabili", ha detto Esther Lynch, Segretario Confederale della Confederazione europea dei sindacati

della CES/ETUC. "I datori di lavoro hanno bisogno di prendere in considerazione i rischi nei luoghi di lavoro più seriamente, e devono coinvolgere rappresentanti sindacali nella valutazione dei rischi per la salute mentale legati al lavoro." "L'UE deve anche andare al di là di sensibilizzazione, e adottare specifici provvedimenti legislativi invece di produrre recensioni al solo fine di verificare se le norme di salute e sicurezza sono o meno un onere per le imprese. L'Unione europea dovrebbe riconoscere il costo economico, sociale, ed umano a causa delle cattive pratiche di salute e sicurezza dei datori di lavoro, e promuovere l'adozione di misure nuove per proteggere la salute e la vita dei lavoratori." L'area tematica Salute e Sicurezza della Uilca condivide questa analisi e si sta attrezzando per promuovere delle buone pratiche nelle Aziende dei comparti presidiati.

Esther Lynch, Segretario Confederale della Confederazione europea dei sindacati ETUC



RATIFICATE LE CONVENZIONI ILO 155 E 187 SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Su proposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, **Paolo Gentiloni**, il Consiglio dei ministri ha approvato un **disegno di legge** per la ratifica e l'esecuzione di due convenzioni dell'**Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)** sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Nello specifico, si tratta della **Convenzione 155 del 1981**, con il conseguente **protocollo di Ginevra del 22 giugno 2002**, e della **Convenzione 187 del 2006**. Gli obiettivi fondamentali degli strumenti per i quali il governo italiano chiede la ratifica al Parlamento riguardano la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la creazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che a livello di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti inte-

ressate. Gli interventi previsti toccano, in particolare, **quattro ambiti**: la formazione, **l'attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro**, la promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, e la diffusione delle conoscenze. A partire dal 1923, quando fu data esecuzione a tre Convenzioni del 1919 sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli e sulla disoccupazione, l'Italia ha ratificato **113 Convenzioni dell'Ilo**. Le ultime due, in ordine di tempo, sono quelle sul lavoro marittimo (2006) e sui lavoratori domestici (2011), entrambe ratificate dal nostro Parlamento nel corso del 2013.



GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE SULLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La norma di chiusura sulla tutela delle condizioni di lavoro dal 1942 è l'Art. 2087 del codice civile: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.»

“L'obbligo che scaturisce dall'art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell'ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all'integrità psicofisica del lavoratore” **Cass. 2 maggio 2000 n.5491**

“Poiché nella nozione di causa violenta rientra anche lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto, si deve ritenere infortunio sul lavoro quello che ha provocato la morte di un soggetto con cardiopatia preesistente per effetto dell'usura e dello stress” (**Cass. sent. n. 13741 del 2000**)

“Anche una condizione lavorativa stressante, nella specie per sott'organico, può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro” e pertanto “non si può escludere che vi sia un nesso causale, per un lavoratore obbligato all'uso di autoveicolo, tra le condizioni di stress e l'incidente stradale” (**Cass. Lav., sent. n. 5 del 2002**)

“Un infarto, anche in soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, può costituire infortunio sul lavoro, ma occorre la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità” (**Cass. Lav., sent. n. 26231 del 2009**)

“Se pure al datore di lavoro faccia capo la facoltà di predisporre, anche unilateralmente, sulla base del potere di organizzazione e di direzione che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., norme interne di regolamentazione attinenti all'organizzazione del lavoro nell'impresa, tale potere non è privo di limiti...” “... occorrendo a tal fine che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze - tecniche, organizzative e produttive - dell'azienda, e comunque non si traduca in una condotta che possa risultare pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera”

(**Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010**)

NOTA INFORMATIVA

Il gruppo di lavoro dell'Area Tematica salute e sicurezza condivide quanto deciso dal coordinamento nazionale salute e sicurezza della Uil sulla necessità di implementare la banca dati dei Rls, con l'obiettivo di migliorare la raccolta dati sui nostri rappresentanti. Ritiene indispensabile rafforzare la collaborazione con la Confederazione al fine di sviluppare una campagna informativa, mirata anche a valutare specifiche esigenze a supporto dei Rls. E' necessario rafforzare le azioni formative dei Rls, pertanto si

ritiene necessario con il coinvolgimento indispensabile della Confederazione, avviare e supportare azioni formative dei Rls della Uilca. A tal proposito daremo immediata comunicazione non appena definiti i progetti formativi indirizzati ai Rls.

La responsabilità dell'Area Tematica Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro è affidata al Segretario Nazionale **Giuseppe Del Vecchio** che si è avvalso della collaborazione di:

Antonio Papa (Groupama)

Luciano David (Banca del Piemonte)

Madia Giuseppe (Equitalia Sud)

Aforismi

(L'Aforisma è la nave della filosofia nella bottiglia della letteratura)

Il dubbio è l'inizio della saggezza – Dubium sapientiae initium.

Renè des Cartes (Descartes) o *Cartesio* (1596-1650) , filosofo

La perplessita' e' l'inizio della conoscenza.

Kahlil Gibran (1883 – 1931), poeta, pittore e filosofo libanese.



Segreteria Nazionale, via Lombardia, 30

00187 - Roma

Tel. 06/4603591 - Fax 06/484704

Mail: uilca@uilca.it